



**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI**  
(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

**DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**  
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**FINANZIAMENTI DIRETTI RATEALI**

**Sezione I - Informazioni su Fidimpresa Italia**

**FIDIMPRESA ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI** è un Confidi intermediario finanziario vigilato iscritto con cod. identificativo 19551.1 all'Albo Unico degli intermediari finanziari ex art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 2003 n. 385 T.U.B. avente sede Legale e direzione generale in Roma, Via Andrea Noale, 206 - telefono 06.84499621-270, telefax 06.84499316, web [www.fidimpresaitalia.it](http://www.fidimpresaitalia.it), e-mail [info@fidimpresaitalia.it](mailto:info@fidimpresaitalia.it), iscritto al n. 11210271000 del Registro delle Imprese di Roma, medesimo numero di codice fiscale e partita IVA, REA RM 1287350; iscritto al numero A209952 dell'Albo delle Società Cooperative.

**Sezione I bis - Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede**

(da compilarsi a cura del soggetto di Fidimpresa Italia scpa incaricato dell'offerta)

Nome e Cognome:

- Dipendente/collaboratore di Fidimpresa Italia scpa – sede di
- Mediatore finanziario (Iscritto nell'albo) n.
- Agente in attività finanziaria (Iscritto nell'elenco) n.

Indirizzo

Email

Telefono

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente)

in proprio / in qualità di legale rappresentante dell'azienda

attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:

- la guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario;
- la tabella contenente i tassi effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura");
- il presente foglio informativo, composto di n. 6 pagine.

Luogo e Data

Firma



## FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

### DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

## Sezione II - Caratteristiche del finanziamento e principali rischi dell'operazione

Il finanziamento di Fidimpresa Italia si configura nei confronti del cliente/socio come prestito chirografario. È così definito il finanziamento prestato da Fidimpresa Italia, su richiesta del cliente/socio, con la quale il Confidi stesso si impegna a consegnare al cliente/socio una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente/socio medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipula del contratto.

### CARATTERISTICHE DEL PRESTITO CHIROGRAFARIO

<b>Destinatari</b>	Micro, piccole e medie imprese autonome operanti in Italia con un organico inferiore a 249 dipendenti, equivalenti a tempo pieno, e che rispettino i requisiti per beneficiare della garanzia del Fondo di Garanzia. Potranno essere finanziate anche le PMI non autonome, a condizione che, considerando l'organico in termini di associazione e collegamento, il numero di dipendenti resti inferiore a 249 unità.
<b>Forma tecnica</b>	Prestito chirografario
<b>Finalità</b>	Investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione ovvero esigenze di capitale circolante
<b>Importo finanziato</b>	max € 100.000*
<b>Durata</b>	min 12 mesi - max 60 mesi (max 72 mesi incluso un periodo di preammortamento massimo di 12 mesi)
<b>Garanzie</b>	I finanziamenti sono, di norma, assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI ex L. 662/96 (nei termini e con le modalità previste dalle norme tempo per tempo vigenti) e/o da garanzie personali.

\*è possibile derogare a questa condizione con delibera di Consiglio di Amministrazione

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso di interesse fisso.

Il Rimborso è rateale: il pagamento avviene a mezzo SEPA ovvero tramite bonifico bancario, secondo un piano di ammortamento a rate costanti (composte da una quota capitale e da una quota interessi) oltre all'imposta di bollo, se dovuta.

In caso di mancata restituzione, totale o parziale, da parte del cliente/socio, laddove il finanziamento non sia già scaduto, il Confidi è autorizzato a dichiarare la decadenza del beneficio del termine e la risoluzione di diritto del Contratto.

In tal caso, il Confidi potrà esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi e accessori tutti nella misura prevista nel riquadro "Condizioni economiche", nonché esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito.

In caso di estinzione anticipata non sono previste penali a carico del cliente/socio.

Al cliente/socio viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito espresso in percentuale annua del credito concesso.

#### Principali rischi (generici e specifici) dell'operazione:

I finanziamenti vengono erogati ad un tasso fisso, pertanto il rischio principale è connesso ad un'eventuale riduzione del costo del denaro che determinerebbe, per il cliente/socio, lo svantaggio di non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Tuttavia, il tasso fisso consente al cliente/socio di avere certezza, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI**  
(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

**DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**  
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

**Sezione III – Condizioni economiche**

**1. COSTI DI INGRESSO A FIDIMPRESA ITALIA**

- 1.1. Per richiedere il finanziamento del Confidi, è necessario preliminarmente e di norma **diventare socio** dello stesso sottoscrivendo almeno **n. 1 azione** del valore nominale pari a **€ 250,00** (duecentocinquanta/00) e versamento del relativo valore nominale;
- 1.2. Sono previste le **spese di istruttoria per l'ammissione a socio di € 300,00** (trecento/00), che saranno addebitate *una tantum* al momento della presentazione della domanda di ammissione. Tale importo sarà dovuto anche in caso di rinuncia da parte del cliente/socio successiva alla delibera di Fidimpresa Italia o in caso di delibera negativa da parte di Fidimpresa Italia.

**2. COSTI PER L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

**a) TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)**

Il TAEG calcolato sulla base dei seguenti parametri:

Importo massimo del finanziamento	€ 100.000,00
Durata minima	12 mesi
Tasso di interesse nominale annuo massimo	9,50%
Spese di Istruttoria	€ 1.250,00
Commissione massima Fondo di Garanzia PMI	€ 1.000,00
Periodicità rata	Mensile
n. rate	12
Spese per incasso rata	€ 2,00 cad.
Imposta di bollo su contratto	€ 16,00

**TAEG - Tasso Annuo Effettivo Globale 14,38%**

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione degli obblighi previsti nel contratto o gli interessi di mora, che non devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG.

**b) TASSI**

<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Da 5,50% a 9,50% in funzione del rating assegnato al cliente/socio
<b>Tasso di interesse nominale annuo di preammortamento</b>	Da 5,50% a 9,50% in funzione del rating assegnato al cliente/socio e coincide con il tasso di interesse nominale annuo applicato per l'ammortamento
<b>Tasso di mora</b>	2% oltre il tasso di interesse nominale annuo

**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI**  
 (le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

**DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**  
 (Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

**c) SPESE**

<b>Spese di Istruttoria</b>	1,25% dell'importo finanziato con un minimo di € 300,00
<b>Commissione Fondo di Garanzia PMI<sup>1</sup></b>	In funzione della dimensione aziendale: non dovuta se microimprese, pari allo 0,50% (se piccola impresa), 1% (se media impresa), 1,25% (se mid cap) dell'importo della garanzia del Fondo.
<b>Imposta di bollo su contratto<sup>2</sup></b>	€ 16,00 per ogni contratto, indipendente dal numero degli esemplari o copie (Art.2-bis, Tariffa Parte Prima, D.P.R. 642/1972)
<b>Spese per incasso rata</b>	€ 2,00 cad.
<b>Spese rinegoziazione/moratoria/piano di rientro o altre variazioni alle condizioni contrattuali</b>	€ 100,00

<sup>1</sup>La dimensione aziendale è determinata in base a quanto disposto dal Decr. M.I.S.E. del 18/04/2005 e dalla Raccomandazione della C.E. 2003/361/CE del 06/05/2003. La Commissione non è dovuta da parte di *startup innovative, incubatori certificati, PMI innovative* ed altri soggetti individuati all'interno delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI volta per volta vigenti, disponibili sul sito [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

<sup>2</sup>In alternativa all'imposta di bollo, il cliente/socio può chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva, da calcolarsi nella misura e nei modi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

In caso di operazioni assistite dalla garanzia del Fondo di Garanzia PMI, il cliente/socio, qualora decida di non perfezionare l'operazione successivamente alla delibera di ammissione alla garanzia da parte del Fondo, sarà tenuto a versare una commissione di € 300,00 (trecento/00), così come previsto nelle Disposizioni Operative del Fondo stesso, tempo per tempo vigenti.

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono variate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente/socio potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente/socio abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato ottenendone tempestivamente copia per posta elettronica.

**d) PIANO DI AMMORTAMENTO**

<b>Tipo di ammortamento</b>	Francese a rate costanti anticipate
<b>Tipologia di rata</b>	Costante
<b>Periodicità delle rate</b>	Mensile – Trimestrale – Semestrale - Annuale
<b>Metodo pagamento interessi</b>	Interessi anticipati
<b>Spese di istruttoria</b>	Da versare prima della delibera del Confidi
<b>Imposta di bollo sul contratto</b>	Trattenuta al momento dell'erogazione del finanziamento
<b>Metodo calcolo interessi</b>	Matematico
<b>Tipo calendario</b>	Giorni commerciali / 360
<b>Periodicità preammortamento</b>	Mensile – Trimestrale – Semestrale - Annuale
<b>Tipo calendario preammortamento</b>	Giorni commerciali / 360
<b>Base calcolo interessi mora</b>	Importo rata

Qualora il socio/cliente, seppur in possesso dei requisiti per beneficiare della garanzia del Fondo di Garanzia PMI, non possa essere ammesso alla stessa (es. per esaurimento del plafond disponibile), le condizioni economiche del finanziamento richiesto saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Confidi, fermo restando il limite massimo di tasso di interesse nominale annuo come specificato nel presente Foglio Informativo.

Prima della sottoscrizione del contratto il cliente/socio è invitato a prendere attenta visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI**  
(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

**DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**  
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

**e) CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA**

Importo finanziamento	Tasso di interesse nominale annuo	Durata del finanziamento	Periodicità rata	Importo della rata
€ 50.000,00	7,00%	60 mesi	mensile	€ 990,06*

\*L'importo della rata mensile si intende non comprensivo delle spese incasso rata.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.fidimpresaitalia.it](http://www.fidimpresaitalia.it).

**f) TEMPI DI EROGAZIONE**

**Durata istruttoria**

in base alla complessità della pratica

**Disponibilità dell'importo**

massimo 30 giorni dalla stipula del contratto

**3. MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE PRATICATE DA FIDIMPRESA ITALIA**

Fidimpresa Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per la concessione di finanziamenti nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del D.Lgs n. 385/1993. In particolare, per i contratti di durata, la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, se esiste giustificato motivo.

**Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano la concessione del finanziamento diretto relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente**

**Recesso:** Il Cliente/Socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento. Qualora il Cliente/Socio intendesse recedere, dovrà corrispondere il debito residuo ed il rateo di interesse maturato. Non sono previste penali per l'estinzione anticipata del finanziamento.

In ogni caso il Confidi avrà il diritto di risolvere il contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il Cliente/Socio non adempia anche ad uno solo degli obblighi posti a suo carico dal contratto di finanziamento e, in particolare, non provveda al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto:** L'intervento del Confidi si chiude alla naturale scadenza del finanziamento rilasciato dallo stesso oppure anticipatamente entro 30 giorni dalla richiesta del cliente/socio.

**Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie:** Il Cliente/Socio può presentare reclamo:

- per lettera raccomandata A/R a "Ufficio Reclami – Fidimpresa Italia s.c.p.a. – Via Andrea Noale, 206 – 00155 Roma o
- via fax al numero 06.84499316 o
- via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica [reclami@fidimpresaitalia.it](mailto:reclami@fidimpresaitalia.it) oppure all'indirizzo: [reclami.fidimpresa@legalmail.it](mailto:reclami.fidimpresa@legalmail.it) o
- brevi manu

L'ufficio Reclami evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il Cliente/Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'ufficio Reclami.

Se il Confidi dà ragione al cliente/socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere il reclamo; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento dello stesso.

Qualora il cliente/socio sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'ufficio Reclami (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita dal Confidi), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**<sup>1</sup>.

Per sapere come rivolgersi all'ABF: consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), o chiedere al Confidi. Il Confidi mette a disposizione dei clienti/soci - presso i propri locali e sul proprio sito internet [www.fidimpresaitalia.it](http://www.fidimpresaitalia.it) - le guide relative all'accesso all'ABF.

<sup>1</sup> Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 12 agosto 2020 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

## FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

### DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

In alternativa, per esperire il procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, anche in assenza di preventivo reclamo, il cliente/socio e il Confidi possono ricorrere alternativamente a:

- Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto alla Banca;
- altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

### Definizioni dei termini utilizzati nel presente foglio informativo

**Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

**Imposta sostitutiva:** Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per finanziamenti superiori a 18 mesi, sull'importo del finanziamento.

**Istruttoria:** Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.

**Non soci del Confidi:** sono le imprese non dotate dei requisiti richiesti dallo statuto tempo per tempo vigente oppure imprese socie di un Confido Socio che ha stretto accordo con Fidimpresa Italia per ottenere garanzie per i propri soci.

**Offerta in sede:** quando la garanzia viene offerta dal Confido nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confido adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Offerta fuori sede:** quando la garanzia viene offerta dal Confido in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

**Piano di ammortamento:** Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

**Piano di ammortamento "francese":** Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

**Quota capitale:** Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.

**Quota interessi:** Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

**Rata costante:** La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.

**Rimborso in un'unica soluzione:** L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.

**Socio del Confido:** le imprese e le società che possiedono quote di capitale sociale del Confido.

**Tasso annuo effettivo globale (TAEG):** Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza.

**Tasso di interesse di preammortamento:** Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di decorrenza degli interessi per la prima rata di ammortamento.

**Tasso di interesse nominale annuo:** Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

**Tasso di mora:** Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

**Tasso effettivo globale medio (TEGM):** Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria corrispondente, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.